

## Comitato per la legislazione il controllo e la valutazione

Nota istruttoria  
n. 11/2016

### **Relazione sullo stato delle iniziative e degli interventi previsti dalla L.R. 1/2014 (prevenzione, trattamento e contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo)**

La legge regionale 1/2014

La relazione all'esame

### **La legge regionale 1/2014**

La legge regionale 1/2014 è intervenuta a disciplinare un fenomeno di cui già si era presa coscienza con le Linee per la gestione del Servizio sanitario regionale anno 2013, approvate dalla Giunta regionale, e attraverso il "Piano d'azione regionale per le dipendenze PARD 2013-2015", adottato nel gennaio 2013. La L.R. 1/2014 intende porre in essere una serie di azioni per prevenire e contrastare la dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito coinvolgendo una molteplicità di soggetti, pubblici e non, per svolgere un'azione capillare sul territorio.

Per gioco d'azzardo patologico (GAP) si intende la patologia legata all'azzardo riconosciuta a livello internazionale dall'OMS, mentre per apparecchi per il gioco lecito si intendono quelli idonei ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Il ruolo della Regione, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 1/2014, è quello di garantire l'attività di progettazione territoriale sociosanitaria per la prevenzione e il contrasto della dipendenza, agendo in collaborazione con i soggetti attuatori indicati dall'articolo 4 (comuni, aziende sanitarie, istituzioni scolastiche, associazioni), attraverso i Piani di zona e intervenendo in particolare nell'ambito del Piano d'azione regionale per le dipendenze. Alla Regione compete anche assicurare la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza mediante il Tavolo tecnico di cui all'articolo 8; collaborare con gli Osservatori istituiti a livello nazionale allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela delle persone più esposte; collaborare con gli organi statali e con le Forze dell'Ordine nel contrasto al gioco illegale.

La L.R. 1/2014 stabilisce il divieto di insediamento di attività che prevedano locali da destinare a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito a una distanza, da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, entro il limite di 500 metri da luoghi sensibili, come scuole, luoghi di culto, strutture sanitarie e sociosanitarie, luoghi di aggregazione giovanile. Definisce le competenze delle aziende sanitarie per il monitoraggio, la prevenzione, la diagnosi e il trattamento della sindrome da GAP.

Prevede l'adozione di azioni specifiche, come l'istituzione del marchio regionale "Slot –Free-FVG", destinato a esercizi pubblici e commerciali, circoli privati ed altri luoghi destinati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallano apparecchi per il gioco lecito (art. 5, comma 3); l'assenza di apparecchi per il gioco lecito negli esercizi pubblici, attestata dall'esposizione del marchio, rappresenta titolo di preferenza per la concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici (comma 6) e il conseguimento del marchio può dar luogo a riduzioni dell'aliquota IRAP eventualmente previste con legge finanziaria regionale

**Relazione sullo stato degli adempimenti della L.R. 1/2014  
(Prevenzione, trattamento e contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo)**

---

(comma 7). Alla Regione viene poi attribuito il compito di promuovere accordi con gli enti del servizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che non preveda spazi pubblicitari relativi al gioco lecito (comma 8).

Con la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), sono state apportate delle modifiche volte a rendere più precisa ed efficace la parte concernente il rispetto della distanza minima di sale e apparecchi da gioco dai luoghi sensibili, precisando in particolare che dette prescrizioni valgono anche in caso di rinnovo del contratto di utilizzo degli apparecchi stipulato tra esercente e concessionario, di stipula di un nuovo contratto o di installazione di apparecchi in altri locali in caso di trasferimento della sede dell'attività; le modifiche in questione introducono poi anche il divieto di utilizzo per i minori dei c.d. "ticket redemption", apparecchi che distribuiscono tagliandi.

### **La relazione all'esame**

L'art. 10 della L.R. 1/2014 (**Clausola valutativa**) prevede che la Giunta regionale, in sede di prima applicazione, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge, presenti al Consiglio regionale una relazione che dia conto dello stato delle iniziative e degli interventi avviati, evidenziando le eventuali criticità emerse.

La relazione presentata dalla Giunta evidenzia qual è l'attuale situazione in merito alle iniziative svolte a livello regionale e locale. Rispetto alla completezza della risposta agli oneri informativi della clausola valutativa, si registra l'assenza dell'indicazione delle eventuali criticità riscontrate e l'assenza di informazioni in merito ad alcune attività previste dalla legge stessa (ad esempio in riferimento all'istituzione del marchio "Slot – Free – FVG", di cui all'art. 5, comma 3 e seguenti).

L'esame della relazione in Comitato è finalizzato alla resa alla Commissione di merito del **parere di competenza** sulla qualità e la rispondenza dell'informativa alle previsioni di legge ai sensi dell'art. 138 *quinquies*, c. 1, lett. a) del Regolamento interno, nell'esercizio delle sue attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali.

### **L'attuazione della legge regionale 1/2014**

Con decreto del Direttore centrale n. 584 del 18 giugno 2014 è stato istituito il Tavolo Tecnico Regionale Gioco d'Azzardo Patologico, previsto dall'articolo 8 della legge, formato da rappresentanti di tutti i soggetti che collaborano al raggiungimento delle finalità previste dalla legge medesima, che funge da raccordo rispetto alla Direzione centrale competente.

La DGR n. 2332 del 5 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, ha determinato la distanza di insediamento dai luoghi sensibili delle attività che prevedano locali da destinare a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito, fissandola in 500 metri, misurati lungo la via pedonale più breve.

Con la DGR n. 917 del 15 maggio 2015 si è data attuazione alla legge con l'approvazione del "Piano attività gioco di azzardo patologico – GAP 2015". Si tratta di un progetto innovativo in tema di contrasto al gioco d'azzardo, che prevede "Azioni di carattere regionale" e "Azioni di carattere territoriale"

Con riferimento alle "Azioni di carattere regionale" sono stati svolti percorsi formativi/informativi, è stato condotto uno studio di livello regionale inerente il gioco d'azzardo e, nell'ambito delle attività di comunicazione e marketing, è stata avviata una collaborazione con l'ufficio stampa regionale per la produzione di una bozza di scheda informativa da apporre alle slot – machine.

**Relazione sullo stato degli adempimenti della L.R. 1/2014  
(Prevenzione, trattamento e contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo)**

---

Le "Azioni di carattere territoriale" sono realizzate da soggetti del terzo settore e da una rete di partner pubblici e privati, individuati tramite una selezione pubblica di co-progettazione. La relazione illustra i cinque lavori avviati a livello territoriale dalla Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", finalizzati alla prevenzione ed il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo.

A tal fine sono state destinate le risorse previste dalla DGR n. 394 del 6 marzo 2015, che per il 2015 ammontano a 60.000 euro, di cui 10.000 riservati alle "Azioni di carattere regionale", e i restanti 50.000 ai cinque progetti realizzati nell'ambito delle "Azioni di carattere territoriale".

Con DGR 2365 del 27 novembre 2015 è stato approvato il "Piano regionale della Prevenzione 2014-2018 del Friuli Venezia Giulia", dove, in raccordo con i macro obiettivi di promuovere il benessere mentale nei bambini e prevenire le dipendenze, si prevede la promozione e diffusione di progetti nelle scuole.

### **I dati numerici forniti**

La relazione mette in luce il ruolo dei Servizi sanitari relativamente al trattamento del gioco d'azzardo patologico, l'organizzazione a livello territoriale dei Servizi sanitari al fine del recupero dei soggetti affetti da tale patologia e le modalità di accesso in tutta la Regione. Da sottolineare l'individuazione di un unico referente per ciascuna AAS.

Dalla relazione emerge la crescita della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito: i dati evidenziano che i soggetti posti in carico al Servizio sanitario regionale sono passati dai 335 del 2013 ai 406 del 2015 (di cui 151, ovvero il 37,19 per cento, nuovi utenti). Tale incremento è maggiore nei soggetti di sesso maschile, rispetto a quelli di sesso femminile, e di età superiore ai quarant'anni: nello specifico è nella fascia d'età tra 40 e 59 anni la percentuale più alta dei soggetti trattati.

### **Le criticità evidenziate**

La relazione non indica criticità rispetto alle iniziative e agli interventi attuativi della L.R. 1/2014.

Non vi sono informazioni rispetto alla previsione dell'articolo 5, comma 3, relativo all'istituzione del marchio regionale "Slot-Free-FVG", né alla conseguente attuazione dei commi 6 (titolo di preferenza nella concessione di finanziamenti) e 7 (eventuali riduzioni aliquota IRAP).

Nella risposta all'interrogazione orale n. 546, presentata dalla consigliere Zilli il 20 novembre 2015, ed evasa in data 15 marzo 2016, si fa presente che nel 2014, in collaborazione con l'Ufficio stampa della Regione, sono state ideate diverse proposte di logo "Slot-Free FVG", vagliate dal Tavolo tecnico regionale sul gioco d'azzardo patologico, che ha selezionato il logo destinato alla realizzazione delle vetrofanie da rilasciare agli esercizi pubblici, commerciali, ai circoli privati e ad altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallano apparecchi per il gioco lecito.

Nella medesima risposta si è tuttavia osservato che alcune azioni locali intraprese e legate a incentivazioni a favore degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che avessero scelto di non installare o disinstallare apparecchi per il gioco lecito, non sembrano essere particolarmente efficaci. Ciò ha suggerito di individuare un piano di diffusione che ottimizzi gli elementi incentivanti. Sono state dunque messe in atto azioni mediatiche accessorie al fine di favorire la sensibilizzazione della popolazione sul tema.

La relazione non fornisce infine informazioni relative agli accordi promossi o da promuovere con gli enti del servizio di trasporto pubblico locale, ai sensi del comma 8 del citato articolo 5.